



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005**

MISURA 112 "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI"

2° BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

4. IMPORTO DEL SOSTEGNO

5. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

6.2 Beneficiari

6.2.1 Conoscenze e competenze professionali e periodo di tolleranza per conseguire il requisito

6.2.2 Definizione di capo azienda

6.2.3 Insediamento

6.2.4 Ulteriori specificazioni nel caso di insediamento in società

6.2.5 Dimensioni minime dell'azienda agricola

6.2.6 Piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola

6.3 Esclusioni specifiche

6.4 Altre esclusioni

7. COSTITUZIONE DEI FASCICOLI E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

8. CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Contenuti delle domande di aiuto

8.2 Modalità di compilazione e di presentazione delle domande di aiuto

8.3 Termini di presentazione delle domande di aiuto

8.3.1 Ricevibilità delle domande di aiuto

9. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E GRADUATORIA PROVVISORIA

9.1 Ammissibilità e criteri di valutazione

9.2 Graduatoria provvisoria delle domande di aiuto

10. COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

12. CONCESSIONE O DINIEGO DELL'AIUTO

13. GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO DOMANDE ESCLUSE

14. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

15. CORREZIONE DI ERRORI PALESI

16. RICORSI

17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

18. RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

19. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

20. SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI

20.1 Controlli in loco

20.2 Verifiche periodiche

20.3 Riduzioni, esclusioni, sanzioni

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22. ITER PROCEDURALE

23. DISPOSIZIONI FINALI

24. ELENCO ALLEGATI



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



1. FINALITÀ DELLA MISURA

La Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 è direttamente finalizzata all'obiettivo specifico dell'Asse 1 di "Facilitare l'insediamento di giovani agricoltori" qualificati in qualità di capo azienda agricola attraverso l'erogazione di un premio unico.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni (di seguito ss.mm.ii.);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.¹;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.²;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale (PSN 2007- 2013);
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009)9622 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.³;
- Decreto Ministeriale del MiPAAF 22 dicembre 2009 n. 30125, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e ss.mm.ii;

¹ Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 1975/2006 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 65/2011 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale regolamento.

² Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale regolamento.

³ Il PSR 2007/2013 è disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- Legge n. 898/86 riguardante sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore e ss.mm.ii..
- Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre "Il sistema di riduzioni ed esclusioni" per ogni singola misura del PSR; ;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione", nonché la Determinazione n. 25534/984 del 16.12.2008, del Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, che introduce l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per tutti i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3170/DecA/105 del 18.12.2008 che approva la prima parte del documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012 recante "Regime regionale di condizionalità Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2012" e successivi provvedimenti regionali per l'attuazione della condizionalità applicabili negli anni successivi al 2012;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 230/DECA/11 del 23/02/2012 recante "Applicazione dei Redditi Lordi Standard per la valutazione della redditività";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1793/DecA/12 del 13.12.2012 concernente "Disposizioni regionali per l'attuazione della misura 112 del PSR 2007/2013 – secondo bando";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.09 riguardante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 10637/392 del 27.05.2009 riguardante la delega ad ARGEA Sardegna delle attività relative alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna, di competenza dell'Autorità di gestione;
- Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 con oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005";
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Edizione 1.1.

Per quanto non specificato nel presente atto si fa riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per il presente atto ammonta ad almeno complessivi € 13.020.000,00 di cui:

- € 5.728.800,00 pari al 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR);
- € 7.291.200,00 pari al 56% di finanziamento pubblico nazionale.

4. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è erogato in un'unica soluzione come premio unico e ammonta a € 35.000,00.

Il sostegno concesso ai sensi del presente atto è incompatibile con altri finanziamenti pubblici che hanno la medesima finalità.

5. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

Il soggetto responsabile dell'attuazione è ARGEA Sardegna.

Il soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti è l'Organismo Pagatore AGEA.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.

6.2 Beneficiari

Beneficiari della misura sono i giovani che intendono svolgere per la prima volta l'attività agricola in forma individuale o associata (di seguito società).

Ai fini del presente atto è considerata attività agricola la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse⁴.

L'aiuto può essere concesso ai giovani:

- a) di età compresa tra 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto⁵;
- b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6.2.1;
- c) che si insediano per la prima volta in agricoltura (*primo insediamento*) in qualità di capo azienda, nel rispetto di quanto riportato ai successivi paragrafi 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4;
- d) che si insediano in un'azienda agricola che assicura le dimensioni aziendali minime di ingresso in termini di Reddito Lordo Standard (RLS) e Unità Lavorativa Annuale (ULA) come definite al successivo paragrafo 6.2.5, *lettera A*);
- e) che presentano un Piano di sviluppo aziendale (di seguito P.S.A.) nel rispetto di quanto riportato al successivo paragrafo 6.2.6;
- f) che, al momento della presentazione della domanda, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

⁴ Come riportato al punto 8.1 dell'Allegato alla nota della DG AGRI/EI/4/D(2007) "Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, il sostegno è concesso a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola. La selvicoltura non rientra tra le attività sostenibili."

⁵ La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data della sua trasmissione telematica sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR come specificato al paragrafo 8.2.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



f.1) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

f.2) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, di seguito "periodo di impegno".;

f.3) incrementare, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, le dimensioni aziendali iniziali di cui alla precedente lettera d) nella misura minima riportata al paragrafo 6.2.5;

f.4) assumere la figura di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno; la qualifica di IAP dovrà essere mantenuta per tutto il restante *periodo di impegno* (come definito al precedente punto f.2);

f.5) rispettare il P.S.A. di cui alla precedente lettera e) per tutto il *periodo di impegno* (come definito al precedente punto f.2);

f.6) aderire alla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) qualora facente parte del campione statistico;

f.7) aderire ai servizi di consulenza aziendale relativi al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui alla misura 114 del PSR se attivata dalla Regione.

6.2.1 Conoscenze e competenze professionali e periodo di tolleranza per conseguire il requisito

La conoscenza e competenza professionale adeguata è soddisfatta dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali (di seguito requisito di professionalità A);
- b) diploma di scuola media superiore in materia agraria (diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario) (di seguito requisito di professionalità B);
- c) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del C.C.⁶) per un periodo di almeno tre anni (1 anno = 1900 ore = 48 settimane di circa 39 ore settimanali) anche non continuativi, attestata da idonea documentazione, quali certificazioni fiscali o previdenziali (di seguito requisito di professionalità C).
- d) titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno (di seguito requisito di professionalità D);
- e) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale finalizzati all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo, della durata complessiva di almeno 150 ore, organizzati da Soggetti accreditati ai sensi della normativa comunitaria, statale o regionale (di seguito requisito di professionalità E);

I titoli di studio di cui ai punti a), b) e d) devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuti in Italia.

In linea generale, la conoscenza e la competenza professionale adeguata deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, può essere accordata una proroga (*periodo di adattamento*) per soddisfare i requisiti di conoscenza e professionalità necessari per avviare o ristrutturare l'azienda. La proroga

⁶ L'art. 2094 "Prestatore di lavoro subordinato" del C.C. dispone che "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". L'art. 2222. "Contratto d'opera" del C.C. (Titolo III – Capo 1) dispone che "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

non può essere superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. La richiesta di proroga deve essere contenuta nel P.S.A.

In tale periodo di proroga la conoscenza e la competenza professionale può essere conseguita attraverso l'acquisizione di almeno uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e).

Entro 60 giorni dal raggiungimento del requisito il beneficiario deve inviare al competente ufficio istruttore apposita comunicazione, corredata della documentazione attestante il suo conseguimento.

Per i titoli di studio di cui ai punti a), b) e d) è consentita la presentazione di una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

6.2.2 Definizione di capo azienda

Ai fini del presente atto è "*capo azienda*" il richiedente che svolge, per la prima volta, professionalmente un'attività economica organizzata, diretta alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame e attività connesse (il giovane deve assumersi per la prima volta la responsabilità gestionale di un'impresa agricola esercitando pieno potere decisionale).

Per i giovani che si insediano in società valgono inoltre le disposizioni particolari di cui al paragrafo 6.2.4.

6.2.3 Insediamento

Il primo insediamento in agricoltura del giovane in qualità di "*capo azienda*" deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

Si considera insediato il giovane che abbia dato inizio effettivamente all'attività agricola indicata nel P.S.A. con la creazione di una stabile organizzazione aziendale che comporta la disponibilità dei beni d'impresa (terreni, fabbricati, macchinari, bestiame etc.).

In ogni caso il richiedente non potrà considerarsi insediato se:

- l'impresa di nuova costituzione non ha ottenuto la partita IVA per l'attività agricola e non risulta iscritta nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- in caso di insediamento in società preesistente non è stata registrata la modifica dei pertinenti atti societari nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. conformemente a quanto disposto al successivo paragrafo 6.2.4..

6.2.4 Ulteriori specificazioni nel caso di insediamento in società

Per i giovani richiedenti che intendono insediarsi in società valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

1. l'insediamento è ammesso unicamente in società di persone ed in società cooperative di conduzione;
2. la durata della società deve essere pari ad almeno 5 anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
3. è "*capo azienda*" il socio (socio lavoratore, nel caso di società cooperative di conduzione) con i requisiti prescritti dal presente atto che si assume per la prima volta la piena responsabilità gestionale e di impegno della società nei confronti di soggetti terzi. Pertanto, nel caso di società di persone il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di amministratore legale rappresentante, mentre nel caso di società cooperative il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di Presidente della cooperativa o avere la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione;
4. il P.S.A. è presentato dal giovane agricoltore che è responsabile della sua attuazione.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



6.2.5 Dimensioni minime dell'azienda agricola

Le dimensioni aziendali⁷ sono determinate in termini di Reddito Lordo Standard (RLS) e di Unità Lavorativa Annuale (ULA) secondo i parametri e le modalità di calcolo riportate nell'Allegato 1 "Determinazione delle dimensioni aziendali".

A) Dimensioni minime aziendali di ingresso:

L'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, nella quale il giovane intende insediarsi deve possedere le seguenti dimensioni aziendali:

- un Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale pari ad almeno 9.600,00 euro;
- un fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 0,8 ULA.

I valori relativi al RLS e ULA d'ingresso devono essere determinati tenendo conto dell'effettiva capacità dell'azienda inserita nel PSA, alla data della presentazione del medesimo, di assicurarne il raggiungimento in condizioni di ordinarietà.

L'azienda inserita nel PSA presentato (superfici, allevamenti ecc.) deve essere nelle disponibilità del richiedente al momento della presentazione del PSA cartaceo.

B) Dimensioni minime aziendali da raggiungere:

Entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno l'azienda agricola dovrà possedere:

- un Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale pari ad almeno 12.000,00 euro e comunque di almeno 2.400,00 euro oltre il valore di ingresso, da dimostrare nel P.S.A.;
- un fabbisogno di manodopera aziendale di almeno 1 ULA da dimostrare nel P.S.A..

Entro 60 giorni dal raggiungimento dei requisiti di RLS e ULA sopra definiti relativi al quarto anno, il beneficiario deve inviare apposita comunicazione attestante il loro conseguimento, con contestuale aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99. Tale comunicazione dovrà contenere anche le informazioni relative al valore aggiunto lordo raggiunto nell'azienda.

Dalla data di aggiornamento del fascicolo aziendale (relativo al quarto anno) e per tutto il restante "periodo d'impegno" di prosecuzione dell'attività agricola dovranno essere mantenuti almeno i livelli di RLS aziendale e di ULA aziendali che il richiedente si è impegnato a raggiungere entro i suddetti 4 anni.

6.2.6 Piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola

Ai fini dell'ottenimento del finanziamento dovrà essere presentato un Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) che dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Il P.S.A. rappresenta il fulcro del progetto imprenditoriale e deve riportare le seguenti informazioni come dettagliate nell'Allegato 2. Schema di Piano di sviluppo aziendale:

- a. Dati della domanda di aiuto;
- b. Dati identificativi del richiedente;
- c. Eventuale richiesta di proroga per il requisito di professionalità;
- d. Dati relativi all'impresa/azienda oggetto di insediamento:
 - Anagrafica aziendale,
 - Forma giuridica,
- e. Situazione di partenza dell'azienda agricola oggetto di insediamento:
 - Ubicazione dell'azienda, strade di accesso e situazione infrastrutturale del territorio,
 - Caratteristiche fisiche prevalenti,
 - Caratteristiche pedoclimatiche,
 - Presenza di servizi,

⁷ Si ricorda che ai fini del presente atto è considerata attività agricola la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame e attività connesse e pertanto il RLS e le ULA sono calcolati con riferimento a tali attività, con esclusione della silvicoltura e delle relative attività connesse.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- Consistenza terreni,
 - Consistenza zootecnica,
 - Dotazione fabbricati,
 - Dotazione macchine e attrezzature,
 - Adozione del metodo di produzione biologica
 - Dimostrazione del Reddito Lordo Standard (RLS) di ingresso,
 - Valore aggiunto lordo di origine agricola iniziale,
 - Dimostrazione delle Unità lavorative annue (ULA) di ingresso e manodopera aziendale disponibile,
- f. Tappe essenziali e obiettivi specifici per lo sviluppo dell'attività agricola:
- Obiettivi generali, strategia del piano di sviluppo e interventi proposti,
 - Servizi e/o prodotti che si intende offrire,
 - Mercato potenziale dei prodotti e/o servizi,
 - Strategia di promozione dei prodotti/servizi,
 - Investimenti materiali finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti entro un termine non superiore a 36 mesi dalla data di insediamento come definita al successivo paragrafo 12 (nota n. 19).
 - Altri investimenti aziendali previsti;
 - Proiezione finanziaria degli investimenti;
- g. Dimostrazione dell'incremento del Reddito Lordo Standard (RLS) entro 4 anni dalla data di concessione del sostegno;
- h. Dimostrazione dell'incremento delle Unità lavorative annue (ULA) entro quattro anni dalla data di concessione del sostegno.

Il P.S.A. sarà redatto sulla base di apposito Modello che sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi online del SIAR e dovrà essere sottoscritto, oltre che dal richiedente, da tecnici agricoli abilitati ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

Entro 38 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno, sulla base di comprovate esigenze, potranno essere presentate, al massimo, due richieste di revisione del P.S.A. Tali revisioni non devono, comunque, comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria..

6.3 Esclusioni specifiche

Non è ammesso:

1. l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di apertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto e successivamente sino al completamento dell'insediamento), di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il parente/affine può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);
2. l'insediamento in un'azienda preesistente in ambito familiare che deriva dal passaggio per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di apertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto e successivamente sino al completamento dell'insediamento) di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente/affine. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il parente/affine può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);
3. l'insediamento in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di apertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto e successivamente sino al completamento dell'insediamento) fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



4. la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia già titolare di un'azienda agricola individuale;
5. il sostegno a giovani che si insediano in società dove almeno un socio ha già beneficiato del sostegno al primo insediamento nel periodo di programmazione 2007/2013;
6. il sostegno a giovani che, precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, siano già stati titolari di partita IVA per l'attività agricola e abbiano dato inizio effettivo all'attività attraverso il compimento di una o più delle seguenti operazioni:
 - a. movimentazione della Partita IVA: ossia ricezione fatture di acquisto/autofatture di vendita o emissione fatture di vendita;
 - b. presentazione di Dichiarazioni IVA che evidenzino valori di IVA a credito o a debito (diversi da zero);
 - c. richiesta di premi/contributi pubblici specificatamente destinati agli imprenditori agricoli (a titolo esclusivamente esemplificativo: indennità compensativa, misure agro ambientali e benessere degli animali, richiesta di carburante agricolo ecc.).L'eventuale precedente iscrizione all'IVA per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda.
7. il sostegno a giovani che, precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, siano già stati socio con le caratteristiche di capo azienda come specificato al precedente paragrafo 6.2.4..

6.4 Altre esclusioni

Non è ammesso:

1. in applicazione dell'art. 24 comma 2 lett.(e) del Regolamento (UE) n. 65/2011, il sostegno a giovani non affidabili in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000 (affidabilità del richiedente);
2. in applicazione dell'art. 24 comma 5 del Regolamento (UE) n. 65/2011, il sostegno a giovani che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della Misura 112 del PSR 2007/2013 anche in altri periodi di programmazione⁸.

7. COSTITUZIONE DEI FASCICOLI E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

I giovani che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999:

- antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto in qualità di persona fisica richiedente l'adesione al sostegno;
- antecedentemente alla presentazione del PSA, inserendo/aggiornando tutti i dati ed i documenti dell'impresa e dell'azienda agricola.

La costituzione/aggiornamento dei fascicoli deve essere effettuata presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA e al quale dovrà essere conferito esplicito mandato scritto.

Inoltre, tutti i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole⁹, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Pertanto, contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale. Le

⁸ Si ricorda che la scheda della misura 112 del PSR prevede che il premio è incompatibile con altri finanziamenti pubblici che hanno la medesima finalità.

⁹ Vedi Determinazione n. 25534/984 del 16.12.2008, del Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



operazioni di prima iscrizione all'anagrafe regionale e di variazione dei dati in anagrafe vengono effettuate senza oneri per il richiedente.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel "Manuale per la tenuta del fascicolo aziendale" emesso dal Coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alle altre disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte del giovane interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire conformemente alle citate disposizioni impartite da AGEA.

Si ricorda che, conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla validazione del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni in esso contenute necessarie per la presentazione delle domande riferite al titolare del fascicolo. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale rilevanti ai fini della presentazione della domanda saranno automaticamente importate in domanda e non saranno modificabili se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo.

8. CONTENUTO, MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Contenuti delle domande di aiuto

L'articolo 2 del Reg. (UE) n. 65/2011 definisce "Domanda di aiuto", una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (CE) n.1698/2005.

Anche in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15.07.2008, concernente "Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali", la domanda di aiuto è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi di priorità e delle preferenze ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie.

Tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell'istruttoria verranno acquisiti successivamente all'approvazione delle graduatorie provvisorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili (vedi paragrafo 3).

Come specificato in domanda, la domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati.

8.2 Modalità di compilazione e di presentazione delle domande di aiuto

La compilazione e la presentazione della domanda di aiuto deve avvenire per via telematica utilizzando il Modello di Domanda Semplificata (MDS) attraverso gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), disponibile all'indirizzo internet <http://internet.sardegnaagricoltura.it>.

La domanda di aiuto contenente i dati e le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato 4 al presente atto, che sarà resa disponibile attraverso gli appositi servizi on-line del SIAR ai fini della sua compilazione e presentazione.

Preliminarmente alla compilazione della domanda il richiedente deve costituire il proprio fascicolo come specificato al paragrafo 7. I dati inseriti nel fascicolo e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo.

La procedura di compilazione delle domande provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La stessa procedura provvederà al termine della compilazione della domanda di aiuto ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei punteggi relativi alle varie tipologie di priorità).

Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande di aiuto per via telematica sono:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- 2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR;
- 3) i liberi professionisti abilitati alla redazione del P.S.A., previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Terminata la fase di compilazione, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema (la domanda non verrà rilasciata dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie cosiddette bloccanti).
- sottoscriverla in originale e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro i termini di cui al successivo paragrafo 8.3.

La sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente il sostegno. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

<i>Identificativo richiedente:</i>	CUAA
<i>Identificativo di misura/azione /intervento:</i>	Misura 112
<i>Identificativo della domanda di aiuto</i>	N° domanda assegnato dal S.I.A.R.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande dovrà trasmettere (in busta chiusa compilata riportando l'identificativo di misura ed il numero delle domande trasmesse) anche l'elenco delle domande presentate almeno con i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: CUAA e numero di domanda assegnato dal SIAR.

In ogni caso la struttura competente a ricevere le domande non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Si ricorda che il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

8.3 Termini di presentazione della domande di aiuto

La presentazione delle domande di aiuto potrà avvenire, attraverso la procedura on-line, **dal 2 gennaio 2013 al 15 febbraio 2013**

La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data della sua trasmissione telematica sul portale SIAR (rilascio).

La domanda cartacea corredata del documento di identità del richiedente in corso di validità, ai fini dell'inserimento in graduatoria, deve pervenire al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna (vedasi Allegato 3) entro il **21 febbraio 2013**.

Le domande cartacee pervenute oltre tale termine non sono comunque ricevibili.

Non è comunque consentito avere in corso sulla Misura 112 più domande di aiuto.

8.3.1 Ricevibilità della domanda di aiuto

Non saranno ritenute "ricevibili" le domande:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal presente atto, ovvero oltre i termini stabiliti;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- non compilate o presentate con le modalità previste (ad esempio esclusivamente su supporto cartaceo);
- con mancata o errata indicazione del CUA;A;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

9. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E GRADUATORIA PROVVISORIA

9.1 Ammissibilità e criteri di valutazione

Ai fini della selezione l'*ammissibilità* delle domande di aiuto avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto.

Le domande di aiuto presentate e ritenute ammissibili verranno valutate attraverso una griglia rappresentata dai criteri di valutazione riportati nella seguente tabella.

CRITERIO DI VALUTAZIONE		Punteggi o
1) Reddito Lordo¹⁰ Il richiedente si insedia in una azienda che assicura il possesso dei seguenti parametri	RLS pari ad almeno 24.000,00 euro	10
	RLS superiore a 36.000,00 euro	15
2) Conoscenza e competenza professionale adeguata¹¹ Possesso di una conoscenza e competenza professionale adeguata al momento della presentazione della domanda di aiuto	Possesso del requisito di professionalità A ¹²	12
	Possesso del requisito di professionalità B ¹³	10
	Possesso del requisito di professionalità C ¹⁴	8
	Possesso del requisito di professionalità D ¹⁵	6
	Possesso del requisito di professionalità E ¹⁶	4
3) Sviluppo sostenibile Applicazione del metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i alla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento.		3

¹⁰ I punteggi non si cumulano. Per la determinazione del RLS vale quanto indicato al punto 6.2.5 par. A) del presente bando.

¹¹ In caso di possesso di più requisiti di professionalità si attribuisce il punteggio più alto.

¹² Il requisito di professionalità A è soddisfatto se si è in possesso di diploma di laurea/diploma universitario relativo alle conoscenze e competenze professionali di cui al punto a) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

¹³ Il requisito di professionalità B è soddisfatto se si è in possesso di diploma di scuola media superiore relativo alle conoscenze e competenze professionali di cui al punto b). del paragrafo 6.2.1 del presenta atto

¹⁴ Il requisito di professionalità C è soddisfatto se si è in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui al punto c) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

¹⁵ Il requisito di professionalità D è soddisfatto se si è in possesso del titolo di qualifica di cui al punto d) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.

¹⁶ Il requisito di professionalità E è soddisfatto se si è in possesso dell'attestato di frequenza di cui al punto e) del paragrafo 6.2.1 del presente atto.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



4) Localizzazione aziendale¹⁷ Insediamento in un'azienda con la prevalenza della Superficie Agricola Utilizzata ricadente in aree rurali intermedie (Classe PSN/PSR: C) o in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Classe PSN/PSR: D) ¹⁸	area C	8
	area D	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		40

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti con maggiore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alle donne.

Si ricorda che le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l'assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto sono rese all'atto della presentazione della domanda di aiuto. I controlli per accertare la veridicità di tali dichiarazioni sono effettuati prima della adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto si procederà al ricalcolo del punteggio sulla base dei requisiti effettivamente posseduti.

Qualora il nuovo punteggio attribuito determini comunque il mantenimento in graduatoria in posizione utile, la domanda di aiuto resta ammissibile al finanziamento. Qualora invece il nuovo punteggio attribuito determini una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile, la domanda di aiuto è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili.

In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti alla selezione, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio. Pertanto il ricalcolo del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione (ossia non potrà essere attribuito un punteggio superiore rispetto a quello determinato sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto).

9.2 Graduatoria provvisoria delle domande di aiuto

Ai fini della formazione della graduatoria, l'ammissibilità delle domande e la successiva attribuzione dei punteggi di priorità/preferenza sono determinati esclusivamente sulla base del possesso dei requisiti di accesso e delle priorità/preferenze dichiarati in domanda dai richiedenti.

Tenendo conto del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande (per le domande pervenute entro i termini anche su supporto cartaceo), l'ARGEA Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare la graduatoria provvisoria unica regionale entro 15 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente. Il provvedimento del dirigente unitamente alla graduatoria sarà integralmente pubblicato a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Di tale pubblicazione è dato avviso sul BURAS.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUA;
- dati identificativi del richiedente;
- punteggio attribuito (complessivo e parziale per ciascun criterio di valutazione) e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria e con indicazione della finanziabilità/non finanziabilità rispetto alla dotazione finanziaria assegnata al presente atto;
- importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità e sua motivazione.

¹⁷ Qualora il 50% della superficie agricola utilizzata ricada in area C ed il 50% in area D si attribuisce il punteggio più alto.

¹⁸ Vedi PSR 2007/2013 – punti 3.1.1.1, 3.1.4.1 e Allegato 5 – Classificazione dei Comuni della Sardegna nelle classi PSN/PSR (fonte elaborazione dati PSR)



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande eventualmente non finanziabili.

10. COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

Con la pubblicazione della graduatoria, sulla base delle risorse disponibili, ARGEA Sardegna individua e comunica le domande ammissibili e finanziabili (cioè le domande collocate in posizione utile nella graduatoria) ed entro il termine ordinario di 90 giorni di calendario dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di cui al paragrafo 9.2 Graduatoria provvisoria delle domande di aiuto i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere:

- a) al primo insediamento in agricoltura nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 6.2.3 e 6.2.4;
- b) alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole con le modalità di cui al paragrafo 7 (inserendo/aggiornando tutti i dati ed i documenti dell'impresa e dell'azienda agricola);
- c) alla predisposizione del P.S.A. effettuata tenendo conto di quanto indicato al paragrafo 6.2.6;
- d) alla presentazione al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna della seguente documentazione essenziale a completamento della domanda di aiuto:
 - d.1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – resa ai sensi del DPR 445/2000 – contenente i dati e le informazioni riportate nello schema di cui al Modello 1 allegato al presente atto, che sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi on-line del SIAR ai fini della sua compilazione e presentazione con le stesse modalità previste per la domanda di aiuto;
 - d.2) copia dell'attestato/i di frequenza con profitto a corsi di formazione per il requisito di professionalità E (solo se il requisito E è stato dichiarato nella domanda di aiuto ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità ovvero sia stato già acquisito alla data di completamento della domanda di aiuto);
 - d.3) copia delle certificazioni fiscali e/o previdenziali per il requisito di professionalità C (solo se il requisito C è stato dichiarato nella domanda di aiuto ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità ovvero sia stato già acquisito alla data di completamento della domanda di aiuto);
 - d.4) Nel caso di insediamento in società, deliberazione di approvazione del P.S.A. da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il giovane a presentare domanda per l'insediamento nella medesima società.
 - d.5) Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) - debitamente sottoscritto dal richiedente e da un tecnico agricolo abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale - contenente i dati e le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato 2 al presente atto. Il Modello di P.S.A. sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi on line del SIAR ai fini della sua compilazione e presentazione con le stesse modalità previste per la domanda di aiuto;

Nel caso in cui termine di presentazione della predetta documentazione coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo.

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli sulla base delle disposizioni del Reg. (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Conformemente a quanto disposto dal Decreto Assessoriale n. 3170/Deca/105 del 18.12.2008 e ss.mm.ii., durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno alla verifica:

1. della ricevibilità delle domande: non saranno ritenute ricevibili le domande:
 - presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- non compilate o presentate con le modalità previste (ad esempio esclusivamente su supporto cartaceo);
 - con mancata o errata indicazione del CUAU;
 - prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
 - diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.
2. dell'ammissibilità delle domande e rispetto dei criteri di selezione;
 3. dell'affidabilità del richiedente;
 4. di eventuali contributi già erogati con le medesime finalità;
 5. della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese;
 6. della documentazione richiesta e pervenuta in termini di presenza, qualità e contenuto;
 7. della conformità dell'operazione (in tale ambito è compresa anche la verifica dell'idoneità del P.S.A.).

In caso di verifiche/istruttorie che possono determinare il diniego del finanziamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 - bis "Comunicazione dei motivi stativi all'accoglimento dell'istanza" della L. 241/2006.

12. CONCESSIONE O DINIEGO DELL'AUTO

Il procedimento istruttorio della domanda di aiuto si conclude con l'adozione della decisione individuale di concessione o diniego dell'aiuto che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*¹⁹, con indicati: identificativo della domanda di aiuto, CUAU, dati identificativi del richiedente, importo del sostegno, impegni/obblighi e tutte le altre condizioni legate alla concessione del sostegno;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAU, dati identificativi del richiedente, motivazione sintetica della decisione.

All'adozione del provvedimento di diniego, segue la "Comunicazione di diniego dell'aiuto" mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. In alternativa, dandone preventivo avviso sul BURAS, è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- identificativo della domanda, CUAU,
- dati identificativi del richiedente,
- estremi del provvedimento di diniego,
- motivazione della decisione,
- l'Autorità cui è possibile ricorrere ed i relativi termini.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

13. GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO DOMANDE ESCLUSE

Entro 15 giorni dall'adozione dell'ultima decisione individuale di concessione del sostegno, ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva delle domande di aiuto con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle domande escluse (con relative motivazioni). La pubblicazione potrà avvenire con le stesse modalità adottate per la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

14. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Entro i termini indicati nella decisione individuale di concessione del sostegno i richiedenti, o il soggetto mandatario in sua vece incaricato, devono provvedere:

¹⁹Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006, il provvedimento di concessione dell'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere adottato dal competente dirigente di ARGEA Sardegna entro e non oltre 18 mesi dalla data dell'insediamento. Ai fini del citato comma 4 la data di insediamento coincide con la data di presentazione della copia cartacea del PSA ad ARGEA Sardegna.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- alla compilazione e presentazione della domanda di pagamento on line. Le modalità di compilazione e trasmissione della domanda di pagamento on line sono le stesse utilizzate per la presentazione on line della domanda di aiuto di cui al paragrafo 8.2.;
- a presentare al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna la copia cartacea della domanda di pagamento trasmessa in via telematica, stampata dal portale SIAR, debitamente sottoscritta in originale dal richiedente corredata dal documento di identità in corso di validità.

Inoltre a garanzia del raggiungimento di tutti i requisiti previsti e del mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'erogazione del sostegno il beneficiario del premio è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento, a presentare apposita garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria stipulata in favore dell'Organismo pagatore AGEA. Gli istituti riconosciuti o abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco di cui al DL 385/93 art. 107 del Testo Unico Bancario, fatte salve le ulteriori disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA. L'importo della garanzia fideiussoria è di € 38.500,00, pari al 110% del sostegno concedibile. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente alla procedura e allo schema predisposto da AGEA. La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti. La durata minima della garanzia fideiussoria è di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. La garanzia resterà operante fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo pagatore - AGEA.

Le modalità di presentazione/invio della domanda di pagamento cartacea e della documentazione da allegare sono le stesse previste per il cartaceo della domanda di aiuto di cui al paragrafo 8.2.

In ogni caso sono fatte salve eventuali ulteriori o differenti disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

Nella domanda di pagamento il richiedente deve indicare obbligatoriamente il conto corrente bancario o postale su cui chiede che sia accreditato il sostegno concesso, specificando il codice IBAN.

Le domande non sono soggette ad imposta di bollo.

L'Ufficio istruttore provvederà all'istruttoria della domanda di pagamento secondo le procedure e le modalità stabilite dall'Organismo pagatore AGEA.

In caso di istruttoria positiva, e comunque per le aziende estratte a campione dopo il controllo in loco con esito positivo, il competente Dirigente di ARGEA Sardegna provvederà alla adozione del provvedimento che autorizza il pagamento e alla sua trasmissione ad AGEA ai fini del pagamento del sostegno.

Il pagamento dell'aiuto è effettuato direttamente dall'Organismo pagatore AGEA.

15. CORREZIONE DI ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 3, par. 4, del Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle Autorità competenti.

Tenuto conto di quanto disposto con D.A. n. 3170/DecA/105 del 18.02.08, possono comunque essere considerati errori palesi:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- l'incompleta compilazione di parti della domanda e degli allegati (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

16. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

1. in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



2. in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
3. in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole e alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca la superficie agricola dell'azienda in misura rilevante tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizoozia che colpisca la totalità o almeno il 50% del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto (utilizzando lo schema di cui al Modello 2) dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

18. RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di controllo amministrativo o in loco.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al paragrafo 18, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, calcolati conformemente al paragrafo 3 dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

La rinuncia totale deve essere comunicata per iscritto presentata al Servizio competente di ARGEA utilizzando lo schema di cui al Modello 3.

19. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione.

A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco.

Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

20. SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI

20.1 Controlli in loco

I controlli in loco sono svolti dall'Organismo pagatore AGEA su un campione, conformemente a quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 65/2011.

I controlli in loco sono eseguiti prima dell'erogazione del sostegno.

20.2 Verifiche periodiche

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 65/2011 l'Autorità competente verifica che il beneficiario del sostegno rispetti il Piano di Sviluppo aziendale (P.S.A.). Tali verifiche saranno svolte attraverso controlli amministrativi e mediante controlli a campione in loco e riguarderanno almeno i seguenti aspetti:

- il mantenimento dell'insediamento in qualità di "capo azienda" per tutto il "periodo di impegno";
- l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali entro 36 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno (se non possedute al momento della presentazione della domanda);
- l'acquisizione della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno ed il suo mantenimento per il restante "periodo di impegno";
- la realizzazione entro il termine di 36 mesi dalla data di insediamento degli investimenti previsti nel P.S.A. finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti;
- il raggiungimento dei livelli minimi di RLS e ULA entro quattro anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno ed il loro mantenimento per il restante "periodo di impegno";
- il rispetto degli obblighi relativi alla RICA, per i beneficiari selezionati nel campione statistico della Rete di Informazione Contabile Agricola durante il periodo di impegno;
- l'adesione ai servizi di consulenza aziendale di cui alla misura 114 del PSR (se attivata dalla Regione) durante il periodo di impegno.

20.3 Riduzioni, esclusioni, sanzioni

In materia riduzioni ed esclusioni si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e, in attuazione dell'articolo 19 del predetto DM, le disposizioni regionali di recepimento previste dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1793/DecA /120 del 13.12.2012.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Secondo quanto previsto dal citato decreto n. 1793/DecA/120, la mancata ottemperanza dei seguenti *impegni essenziali* comporta la decadenza totale dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati conformemente al paragrafo 2 dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009:

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di "capo azienda" per tutto il "*periodo di impegno*";
- raggiungere gli obiettivi del P.S.A. incrementando le dimensioni aziendali iniziali in termini di RLS e ULA entro il 4° anno del "*periodo di impegno*", come previsto al paragrafo 6.2.5;
- mantenere le dimensioni aziendali minime raggiunte in termini di RLS e ULA per tutto il "*periodo di impegno*";
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui al paragrafo 20 del presente atto;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche di cui ai paragrafi 21.1 e 21.2 del presente atto.

Inoltre, secondo quanto previsto dal citato decreto n. 1793/DecA/120, la mancata ottemperanza degli *impegni accessori* sotto riportati comporta l'applicazione delle percentuali di riduzione del sostegno concesso indicate nella seguente tabella.

Inadempienze	Percentuali di riduzione
- Inadempienza accertata per la mancata acquisizione della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla decisione individuale di concessione del sostegno	4%
- Inadempienza accertata per il mancato mantenimento della qualifica di IAP	3%
- Inadempienza accertata per mancato rispetto degli obblighi relativi alla RICA e/o per mancata adesione ai servizi di consulenza aziendale di cui alla misura 114 (se attivata dalla Regione), durante il periodo di impegno	3%
- Inadempienza accertata per la non la realizzazione entro 36 mesi dalla data di insediamento degli investimenti previsti nel P.S.A. finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti	3%

Per quanto non specificato nel presente paragrafo, in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, si fa riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati, per le finalità del presente atto devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'sostegno.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



22. ITER PROCEDURALE

L'ARGEA Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività riguardanti la domanda di aiuto, delegate con la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 10637/392 del 27.05.2009.

L'ARGEA Sardegna svolgerà inoltre le attività riguardanti la domanda di pagamento delegate da AGEA alla Regione Sardegna, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013".

23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente atto si fa riferimento espresso alla pertinenti norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di Gestione e del Direttore del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA

24 – ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 – Determinazione delle dimensioni aziendali
- Allegato 2 – Schema di Piano di sviluppo aziendale
- Allegato 3 – Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna
- Allegato 4 – Schema di modello domanda di aiuto
- Allegato 5 – Classificazione dei Comuni della Sardegna nelle classi PSN/PSR
- Modello 1 – Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
- Modello 2 – Schema di comunicazione di causa di forza maggiore
- Modello 3 - Schema di comunicazione di revoca